



COMUNE DI LIPARI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

"Eolie Patrimonio dell'Umanità"

Ufficio Protezione Civile

Ordinanza n° 115

del 14.10.2021

IL SINDACO

COMUNE DI LIPARI

ALBO PRETORIO

RICEVUTO IL 15/10/2021
N. CRON. 2112

PREMESSO

- che durante la videoconferenza del 30 settembre 2021, tra il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il Comune di Lipari ed i Centri di Competenza si è preso atto che il Vulcano della Fossa nell'isola di Vulcano presenta nella zona sommitale valori superiori alla norma nei parametri geochimici, geotermici delle fumarole nonché di quelli sismici e deformativi che hanno rilevato un livello di allerta "Giallo";
- che l'aumento dei suddetti valori si manifesta con un'intensificazione dell'attività fumarolica concentrata sulla sommità del Cratere della Fossa;
- che con nota del 1° ottobre 2021, prot. 42337, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha comunicato l'innalzamento del livello di allerta per il rischio vulcanico nell'Isola di Vulcano da "Verde" a "Giallo";
- che per tali condizioni è stata adottata l'Ordinanza Sindacale n. 113 del 2 ottobre 2021, con la quale è stato regolamentato l'accesso al Cratere della Fossa dell'isola di Vulcano;

TENUTO CONTO

- che in occasione della videoconferenza del 13 ottobre 2021 a cui hanno partecipato, oltre al Sindaco del Comune di Lipari: il DPC, il DRPC, la Prefettura di Messina e i centri di Competenza, è stato ha rappresentato un ulteriore aumento dei valori delle concentrazioni di CO₂ e SO₂, in corrispondenza del Cratere della Fossa;
- che tali condizioni rappresentano un pericolo per la salute pubblica in quanto i gas emessi dalle fumarole sono altamente tossici se inalati;
- che i vapori emessi dalle fumarole, in condizioni atmosferiche favorevoli, possono stratificarsi e saturare la depressione craterica;

DATO ATTO E AVVERTITO che, per quanto sopra detto, l'escursione al Cratere della Fossa allo stato attuale non è priva di rischio, anche laddove vengano adottate tutte le precauzioni possibili;

CONSIDERATA la necessità di assicurare condizioni di massima sicurezza per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che per l'isola di Vulcano esiste allo stato attuale, una pericolosità connessa alle anomale concentrazioni delle esalazioni gassose presenti nella porzione sommitale del Cratere della Fossa;

RITENUTO quindi necessario adottare misure atte a salvaguardare l'igiene e sanità e l'incolumità pubblica;

IN ATTESA che il verificarsi di condizioni più stabili comportino una diversa e più completa fruizione del vulcano;

VISTO l'art. 54 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto del 2 gennaio 2018, n. 224 (Codice della protezione civile);

VISTO l'Ordinamento amministrativo EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

1. L'abrogazione dell'Ordinanza Sindacale n. 113 del 2 ottobre 2021.
2. Il divieto di scalata al "Cratere della Fossa" a visitatori/escursionisti, se non agli addetti dei Centri di Competenza per le attività di monitoraggio.
3. Consentire l'accesso al Cratere della Fossa al personale che effettua attività di protezione civile, monitoraggio, soccorso e controllo del territorio e più specificatamente:
 - personale tecnico scientifico dei Centri di Competenza, per le attività di controllo, monitoraggio e sorveglianza vulcanica;
 - personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (DPC) in attività d'istituto;
 - personale della Presidenza della Regione Siciliana- Dipartimento della Protezione Civile Regionale in Attività d'Istituto;
 - personale tecnico Comunale in Attività di Istituto
 - le forze dell'ordine;

inoltre, laddove ne ricorrano i presupposti e previa autorizzazione del Sindaco, al personale CNSAS/SAS, al personale della Protezione Civile Comunale e ai volontari di Protezione Civile;

4. Ai trasgressori della presente ordinanza (persone singole e/o gruppi di escursionisti, nonché guide autorizzate), sarà applicata la sanzione amministrativa di € 500,00, applicabile a ciascun trasgressore.
5. Ai fini dell'applicazione di sanzioni penali, sarà cura degli Ufficiali ed Agenti di P.G. trasmettere gli atti all'Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale.
6. Le guide che contravverranno alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza verranno denunciate all'albo Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche per l'irresponsabile comportamento; a carico delle stesse sarà richiesta, dal Sindaco del Comune di Lipari, all'albo di categoria, l'immediata sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese, senza pregiudizio per le sanzioni penali.

7. Il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della sua scrupolosa osservanza, anche attraverso controllo e posti di blocco lungo i sentieri di accesso agli alti versanti, e sono chiamati a darne la massima diffusione.

DISPONE

- Il Dirigente del III Settore, la P.O. del 7° e 8° Servizio del III Settore e l'Ufficio di Protezione Civile, facente capo al medesimo settore, sono incaricati degli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento.
- Il Servizio di Protezione Civile è onerato di predisporre la relativa cartellonistica e la segnaletica monitoria le cui diciture dovranno essere redatte in più lingue;
- La trasmissione della presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, al Dipartimento di Protezione Civile Regionale, all'Ufficio Territoriale di Governo di Messina, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, alle Guide Alpine e/o Vulcanologiche operanti su territorio, agli Agenti della Forza Pubblica, al Corpo di Polizia Municipale, al Dirigente del 3° Settore, alla P.O. del 7° e 8° Servizio del III Settore e all'Ufficio di Protezione Civile Comunale.

Il presente provvedimento è trasmesso al DPC e DRPC per le loro eventuali valutazioni e lo stesso potrà essere in ogni momento modificato o revocato qualora pervengano diverse valutazioni sullo stato di pericolosità e di allerta nelle aree interessate.

Il presente provvedimento avrà immediata esecutività e sarà affisso all'Albo Pretorio Comunale Online, per la sua massima diffusione e conoscibilità.

Dalla Residenza Municipale li. 14. 10. 2021

